



## FATTO

Con atto di citazione notificato in data 28.9.2020 [REDACTED] conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la S.r.l. [REDACTED] Spv, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25681/2019, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte di Euro 20.268,39, oltre interessi e spese del procedimento, in qualità di coobbligata del contratto di finanziamento n. 389035 stipulato con la S.p.a. ... in data 16.12.2010.

Parte opponente eccepiva: l'inefficacia dell'opposto decreto per decorrenza dei termini di notifica ex art. 644 c.p.c.; l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Campobasso; la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; la concessione abusiva del credito ai sensi dell'art. 124-bis T.u.b.

Con comparsa dell'8.7.2021 si costituiva in giudizio la S.r.l. [REDACTED] pv, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, la quale contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.

Esperiti gli incumbenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 6.10.2021, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.9.2023 all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.

## DIRITTO

In via preliminare, parte opponente eccepisce l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica.

L'eccezione è infondata.

La giurisprudenza di legittimità sostiene che *"nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso"* (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 1509 del 2019).

Nel caso di specie, è documentalmente provato un primo e tempestivo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuato in data 27.1.2020, seppur il medesimo non sia andato a buon fine per irreperibilità del destinatario (cfr. doc. n. 2 allegato da parte opposta).

Dunque, la notifica del decreto ingiuntivo deve essere intesa tempestiva poiché il primo tentativo di notifica è stato esperito nei termini di cui all'art. 644 c.p.c.

L'eccezione di tardività della notifica, pertanto, deve essere rigettata.

Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma adito in sede monitoria da parte opposta, attesa la competenza inderogabile del Foro di Campobasso, quale foro del consumatore, in virtù della qualifica di consumatore ricoperta dalla coobbligata [REDACTED], questa è da ritenersi parimenti infondata.

Al riguardo si osserva che, seppur la vicenda in esame veda coinvolti soggetti qualificabili come consumatori, ai fini dell'individuazione del foro territorialmente competente a giudicare la controversia, deve aversi riguardo alla residenza dichiarata dal consumatore convenuto in giudizio al momento della proposizione della domanda ex art. 5 c.p.c.

Costituisce circostanza pacifica e non contestata, infatti, l'attuale residenza della coobbligata [REDACTED] [REDACTED] in Roma, via [REDACTED] [REDACTED] L, luogo in cui è stato altresì notificato l'opposto decreto (cfr. doc. n. 2 allegato da parte opposta).

L'eccezione di incompetenza per territorio, dunque, non può trovare accoglimento.

Parte istante solleva, altresì, l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. L'eccezione è fondata.

Va premesso che nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del "coobbligato", la quale per giurisprudenza costante (Tribunale di Firenze, 23 maggio 2019, n. 1647) è invece riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal codice civile agli artt. 1936 e ss. e, in particolare, al disposto di cui all'art. 1957 c.c., ai sensi del quale il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore.

Si osserva che per consolidato orientamento giurisprudenziale l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente "giudiziale", e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (in questo senso vedi Cass. 16041/16; 1724/16).

Non costituisce pertanto idonea "istanza" ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale.

Ebbene, nel caso di specie, risulta che il debitore è decaduto dal beneficio del termine, atteso che la decadenza dal beneficio del termine, prevista all'art. 6 del contratto di prestito personale, risulta indicato nell'estratto conto autenticato della S.p.a. Monte dei Paschi di Siena relativo al contratto richiamato, alla data del 28.11.2014, mentre la prima iniziativa di carattere giurisdizionale effettuata dalla creditrice risulta essere il ricorso per ingiunzione depositato nel 2019. Dunque, ben oltre il termine di sei mesi previsto nell'art. 1957 c.c. (cfr. doc. nn. 3-5 allegato da parte opposta).

Peraltro, va considerata irrilevante, nella fattispecie in esame, la circostanza che debba considerarsi come ultima scadenza dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata quella della scadenza dell'ultima rata, essendo il contratto di mutuo un'obbligazione unica in quanto la divisione in rate del pagamento costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti. Infatti, detto principio vale in caso di permanenza dell'efficacia del contratto di mutuo, mentre, nel caso di specie, il mutuo era già stato risolto, con decadenza del beneficio del termine e conseguente obbligo di restituzione, dell'intero capitale e degli interessi maturati.

Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per intervenuta decadenza dal diritto di garanzia previsto dall'art. 1957 c.c.

Da ultimo, risulta infondata l'ulteriore eccezione avanzata da parte opponente di concessione abusiva del credito stante la comprovata istruttoria effettuata dalla banca prima della concessione del prestito personale (cfr. doc. n. 3c di parte opposta).

Le superiori osservazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.

Le spese di lite sono da considerarsi compensate in funzione delle risultanze processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 28.9.2020 da [REDACTED] avverso la S.r.l. [REDACTED] Spv, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

RIGETTA l'eccezione di inefficacia del decreto per tardività della notifica avanzata da parte opponente;

RIGETTA l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte opponente;

REVOCA il decreto ingiuntivo n. 25681/2019, N.R.G. 73906/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 22.7.2020;

COMPENSA le spese di lite.

Roma, 10.1.2024

Il Giudice  
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo